(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

AZIONE COMUNE

del 1° ottobre 1996

adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alle mine terrestri antiuomo

(96/588/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli J.3 e J.11,

visti gli orientamenti generali del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 1992, nel quale sono stati individuati i settori rientranti nella dimensione sicurezza che, dall'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea, possono costituire oggetto di azioni comuni,

considerando che, alla luce dei risultati della conferenza per la revisione della Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, in appresso denominata «Convenzione del 1980», è opportuno aggiornare e sviluppare ulteriormente le iniziative svolte dall'Unione europea ai sensi della decisione 95/170/PESC del Consiglio, del 12 maggio 1995, relativa all'azione comune, adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alle mine antiuomo [1], e della posizione comune 95/379/PESC, del 18 settembre 1995, definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa ai laser accecanti [2];

considerando che la decisione 96/251/PESC del Consiglio, del 25 marzo 1996, che integra la decisione 95/170/PESC relativa all'azione comune, adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alle mine antiuomo [3], ha già previsto per il 1996 un contributo destinato all'assistenza allo sminamento in Bosnia-Erzegovina e Croazia,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'Unione europea ha deciso di combattere e porre fine all'uso indiscriminato e alla disseminazione nel mondo di mine terrestri antiuomo nonché di contribuire a risolvere i problemi già causati da questi ordigni. La presente azione comune ha lo scopo di rafforzare le vaste azioni politiche e pratiche già intraprese dall'Unione europea per realizzare questi obiettivi.

A tal fine, la presente azione comune consta di tre elementi, che costituiscono oggetto dei titoli I, II e III:

— l'impegno continuo dell'Unione europea volto ad assicurare la piena attuazione dei risultati della prima conferenza per la revisione della Convenzione del 1980, da un lato, e il sostegno agli sforzi internazionali intesi a vietare le mine terrestri antiuomo, dall'altro;

— una moratoria comune sull'esportazione delle mine terrestri antiuomo;

— un contributo multiforme dell'Unione europea all'impegno di sminamento.

TITOLO I

FINE DELL'USO INDISCRIMINATO DELLE MINE TERRESTRI ANTIUOMO

Articolo 2

L'Unione europea si impegna ai fini dell'eliminazione totale delle mine terrestri antiuomo e si adopera attiva-

(1) GU n. L 115 del 22. 5. 1995, pag. 1.
(2) GU n. L 227 del 22. 9. 1995, pag. 3.
(3) GU n. L 87 del 4. 4. 1996, pag. 3.

mente per pervenire il più presto possibile ad un efficace accordo internazionale volto a vietare questi ordigni in tutto il mondo.

Articolo 3

1. Quale iniziativa immediata, gli Stati membri:

— intraprendono ogni azione per ratificare il più presto possibile, senza ricorrere alle disposizioni in materia di rinvio dell'esecuzione, il protocollo II modificato relativo alle mine terrestri e il nuovo protocollo IV sui laser accecanti, allegati alla Convenzione del 1980;

— prendono provvedimenti per garantire il rispetto dei divieti e delle restrizioni di questi protocolli in attesa della loro entrata in vigore.

2. L'Unione europea promuove l'adesione universale alla Convenzione del 1980, in particolare al protocollo II modificato e al nuovo protocollo IV.

A tal fine la presidenza, se del caso, avvia iniziative alle condizioni di cui all'articolo J.5, paragrafo 3 del trattato.

3. Inoltre, per favorire l'adesione e l'esecuzione del protocollo II modificato, gli Stati membri contribuiscono attivamente alle conferenze annuali delle Alte parti contraenti previste all'articolo 13.

4. L'Unione europea cercherà di sollevare senza indugio la questione della proibizione totale, cui si è impegnata conformemente all'articolo 2, nelle più idonee sedi internazionali.

5. L'Unione europea concentrerà l'attenzione sui paesi terzi che continuano a fornire irresponsabilmente e ad usare indiscriminatamente le mine terrestri antiuomo.

Articolo 4

Gli Stati membri si sforzano di attuare restrizioni o divieti nazionali oltre a quelli previsti nel protocollo II modificato, in particolare per quanto riguarda l'impiego operativo di mine terrestri antiuomo.

TITOLO II

MORATORIA SULL'ESPORTAZIONE DI MINE TERRESTRI ANTIUOMO

Articolo 5

Gli Stati membri procedono ad una moratoria comune sull'esportazione di tutte le mine terrestri antiuomo verso tutte le destinazioni. Essi si astengono dal rilasciare nuove licenze per il trasferimento di tecnologie che permettono di fabbricare mine terrestri antiuomo in paesi terzi.

TITOLO III

CONTRIBUTO ALLO SMINAMENTO INTERNAZIONALE

Articolo 6

Azione della Comunità europea

La Comunità europea ha intensificato la sua azione nel settore dello sminamento nel quadro dell'aiuto umanitario, della ricostruzione e della cooperazione allo sviluppo. La Commissione delle Comunità europee intende continuare il sostegno della Comunità a tali attività che costituiscono un importante elemento dell'azione della Comunità nei confronti di taluni paesi terzi. La Comunità continuerà inoltre a svolgere ricerche in materia di sminamento.

Articolo 7

Contributo finanziario dell'Unione europea

1. Oltre alle operazioni della Comunità europea di cui all'articolo 6 e fatto salvo il contributo degli Stati membri, l'Unione europea sostiene regolarmente gli sforzi internazionali ai fini dello sminamento, anche attraverso ulteriori contributi al Fondo fiduciario volontario di assistenza allo sminamento delle Nazioni Unite e/o in risposta alla richiesta di un'organizzazione regionale o delle autorità di un paese terzo. Un importo di 7 milioni di ecu è imputabile al bilancio generale delle Comunità europee. La metà di detto importo è destinata al suddetto Fondo delle Nazioni Unite. L'importo residuo è destinato ad iniziative dell'Unione europea da avviare entro il 31 dicembre 1997, conformemente alle procedure di cui all'articolo 10.

2. Ogni contributo al Fondo fiduciario volontario di assistenza allo sminamento delle Nazioni Unite è destinato alle operazioni prioritarie per l'Unione europea. La presidenza, di concerto con la Commissione, stabilisce gli opportuni contatti con il Segretario generale delle Nazioni Unite per precisare le condizioni di utilizzazione del contributo dell'Unione europea. Le spese finanziate mediante gli importi di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e delle disposizioni della Comunità europea applicabili in materia di bilancio.

Articolo 8

Azioni specifiche dell'Unione europea

1. L'Unione europea può fornire un'assistenza all'azione di sminamento avviata in taluni paesi terzi. L'Unione europea può agire su richiesta di organizzazioni regionali o delle autorità di un paese terzo. Essa può altresì operare nell'ambito dei programmi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o, se necessario, cooperando con essa per integrarne l'azione. Essa riconosce l'importanza del ruolo del dipartimento per gli affari umanitari del segretariato delle Nazioni Unite quale elemento centrale nell'ambito delle Nazioni Unite per il coordinamento delle azioni di sminamento e aspetti connessi.

2. Allorché il Consiglio decide di condurre un'azione specifica nei confronti di un paese terzo, esso ne stabilisce i mezzi finanziari, tenendo conto di eventuali contributi in natura degli Stati membri. Definisce gli orientamenti prioritari dell'assistenza dell'Unione europea, che può assumere in particolare le forme seguenti:

— attività informative sulle mine,

— formazione di esperti e di istruttori in materia di sminamento,

— partecipazione ad operazioni di sminamento,

— elaborazione di una banca dati sulle mine,

— assistenza alla riabilitazione delle vittime.

Nell'adottare gli atti di cui al primo comma il Consiglio delibera all'unanimità.

3. Conformemente all'articolo J.3, punto 2) del trattato il Consiglio definisce le condizioni per l'esecuzione di azioni specifiche dell'Unione europea, tenendo conto dell'eventuale utilità di designare, in taluni casi, una persona responsabile dell'esecuzione dell'azione specifica sul posto.

4. In applicazione dell'articolo J.4, paragrafo 2 del trattato, l'Unione europea si riserva di ricorrere all'Unione dell'Europa occidentale per la definizione e l'esecuzione delle azioni specifiche dell'Unione europea nel settore dell'assistenza allo sminamento.

Articolo 9

Coerenza dell'azione dell'Unione europea

1. Il Consiglio e la Commissione hanno il compito di assicurare la coerenza delle azioni dell'Unione europea nel settore dello sminamento. Essi assicurano l'esecuzione della rispettiva azione in conformità delle rispettive competenze.

2. Gli Stati membri cercano di aumentare l'efficacia dei loro contributi all'azione di sminamento. Per quanto possibile, le azioni di cui all'articolo 8 sono coordinate con quelle degli Stati membri e della Commissione.

Articolo 10

Coordinamento del contributo dell'Unione europea

1. Il Gruppo di lavoro competente del Consiglio ha segnatamente i compiti di:

— assegnare fondi in risposta alle richieste presentate dalle organizzazioni regionali o dalle autorità di un paese terzo e stabilire priorità al riguardo;

— stabilire priorità per quanto riguarda l'utilizzazione del contributo dell'Unione europea al Fondo fiduciario volontario delle Nazioni Unite;

— definire le condizioni di esecuzione delle azioni specifiche dell'Unione europea nei paesi terzi conformemente all'articolo 8.

2. La presidenza, alle condizioni indicate all'articolo J.5, paragrafo 3 del trattato:

— provvede al collegamento con l'Organizzazione delle Nazioni Unite;

— stabilisce i contatti necessari con le organizzazioni regionali e i paesi terzi per l'esecuzione delle azioni specifiche dell'Unione europea.

Essa informa regolarmente il gruppo di lavoro dei risultati di tali contatti.

3. Al Gruppo di lavoro sono trasmesse tutte le informazioni utili affinché il Consiglio e la Commissione assicurino in maniera ottimale la coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea.

Articolo 11

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 1° ottobre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. SPRING